


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 268/01	ECU.....	1
96/C 268/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
96/C 268/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	3
96/C 268/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.791 — British Gas Trading plc/Group 4 Utility Services Ltd) (¹).....	5
96/C 268/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.782 — Swissair/Allders International) (¹).....	6
	II Atti preparatori	
	Commissione	
96/C 268/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (¹)	7
96/C 268/07	Progetto di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (¹)	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 268/08	Phare — Minibus — Bando di gara d'appalto n. BG 93080401 per la fornitura di minibus accessibili alle sedie a rotelle, indetta dalle Comunità europee e dal ministero dei Trasporti per conto del governo della Repubblica di Bulgaria, per un progetto finanziato con i fondi del programma Phare	9
96/C 268/09	Studio relativo alla legislazione degli Stati membri in materia di servizi di comunicazione radio e al suo impatto sulla libera circolazione di tali servizi in seno all'Unione europea — Bando di gara n. XV/96/52/E — Procedura aperta	10
	Corte di giustizia	
96/C 268/10	Annuncio di concorso generale	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 settembre 1996

(96/C 268/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,3255	Marco finlandese	5,77246
Corona danese	7,36153	Corona svedese	8,44525
Marco tedesco	1,91004	Sterlina inglese	0,812651
Dracma greca	304,406	Dollaro USA	1,26367
Peseta spagnola	161,156	Dollaro canadese	1,73414
Franco francese	6,52182	Yen giapponese	139,484
Sterlina irlandese	0,785573	Franco svizzero	1,56380
Lira italiana	1930,56	Corona norvegese	8,18923
Fiorino olandese	2,14054	Corona islandese	84,7040
Scellino austriaco	13,4404	Dollaro australiano	1,58753
Scudo portoghese	195,364	Dollaro neozelandese	1,81302
		Rand sudafricano	5,68463

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(96/C 268/02)

*(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14)	12. 9. 1996	0,05 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1144/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 17)	12. 9. 1996	24,97 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1145/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 20)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1146/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 23)	12. 9. 1996	25,95 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1383/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP (GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 17)	12. 9. 1996	5,50 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6)	12. 9. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 9)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 12)	12. 9. 1996	314,00 ECU/t

(*) Tassa minima all'esportazione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(96/C 268/03)

Data di approvazione: 8. 3. 1996

Stato membro: Germania (Mecklenburg-Vorpommern)

Aiuto n.: N 10/95

Titolo: Aiuti a favore di un metodo di produzione agricola rispettoso dell'ambiente

Obiettivo: Introduzione di un tipo di agricoltura rispettoso dell'ambiente

Base giuridica:

- (1) Richtlinie für die Förderung der integriert kontrollierten Produktion von Obst und Gemüse
- (2) Richtlinie für die Förderung der Umwandlung von Ackerland in extensiv zu nutzendes Grünland sowie die Einführung ökologischer Anbauverfahren

Bilancio:

- 1995: 6,5 Mio di DM (3,5 Mio di ECU)
- 1996: 21,6 Mio di DM (11,5 Mio di ECU)
- 1997: 28,5 Mio di DM (15,2 Mio di ECU)
- 1998: 29,5 Mio di DM (15,7 Mio di ECU)
- 1999: 28,5 Mio di DM (15,2 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto:

- 217 o 391 ECU/ha all'anno, conformemente alla direttiva (1)
- 434 o 868 ECU/ha all'anno, conformemente alla direttiva (2)

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 8. 3. 1996

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Aiuto n.: N 89/96

Titolo: Aiuti ai «consigli regolatori» delle denominazioni d'origine

Obiettivo: Modifica di un regime di aiuti in vigore con l'aggiunta di aiuti agli investimenti e all'elaborazione di studi

Base giuridica: Orden de 3 de enero de 1994 por la que se establecen ayudas a Consejos Reguladores de denominaciones de calidad

Intensità dell'aiuto: Varia

Durata: Indeterminata

Condizioni: Le autorità spagnole si sono impegnate a rispettare i limiti settoriali fissati nella decisione

94/173/CE della Commissione (GU n. L 79 del 23. 3. 1994, pag. 31), in base alla quale la Commissione valuta gli aiuti di Stato

Data di approvazione: 12. 3. 1996

Stato membro: Spagna (Cataluña)

Aiuto n.: N 22/A/96

Titolo: Aiuti a favore dello sviluppo rurale

Obiettivo: Sviluppo rurale

Base giuridica: Proyecto de orden por el que se establecen ayudas para el desarrollo rural

Intensità dell'aiuto: Varia

Condizioni: Gli investimenti a favore delle aziende agricole rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 e devono quindi essere esaminati nell'ambito di detto regolamento

Data di approvazione: 13. 3. 1996

Stato membro: Belgio (Regione vallone)

Aiuto n.: NN 71/95 (ex N 510/94)

Titolo: Aiuti agli investimenti e all'insediamento in agricoltura

Obiettivo: Adattare la legislazione della Regione vallone alle modifiche della normativa comunitaria per quanto concerne gli aiuti agli investimenti in agricoltura

Base giuridica: Arrêté du gouvernement wallon du 29 septembre 1994

Intensità dell'aiuto: 10 % al massimo dell'importo totale dell'investimento ammissibile

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione ha tenuto conto dell'impegno assunto dalle autorità belghe di non prendere in considerazione le domande di aiuti relative ad investimenti che hanno avuto inizio o per i quali il richiedente ha sottoscritto obblighi contrattuali prima dell'introduzione della domanda

Data di approvazione: 13. 3. 1996

Stato membro: Belgio

Aiuto n.: N 843/95 e NN 28/96

Titolo: Aiuti e contributi obbligatori al Fondo per la salute e la produzione degli animali nel settore suinicolo

Obiettivo: Lotta contro le malattie dei suini. Il contributo obbligatorio viene riscosso in base al numero di suini che possono essere allevati nell'azienda

Base giuridica: Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14. 6. 1993 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de produktie van de dieren, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden (Belgisch Staatsblad van 3. 7. 1993, blz. 15899)

Intensità dell'aiuto: Fino al 100 % del costo delle prestazioni effettuate

Durata: Indeterminata

Condizioni: La Commissione ha preso atto della dichiarazione fatta dalle autorità belghe nella lettera dell'8 gennaio 1996, secondo cui l'espressione «i suini che possono essere allevati» che figura nel progetto di decreto reale significa la capacità dell'azienda

Data di approvazione: 13. 3. 1996

Stato membro: Finlandia

Aiuto n.: N 34/96

Titolo: Aiuti al pensionamento anticipato in agricoltura

Obiettivo: Consentire il pensionamento degli agricoltori anziani rendendo in tal modo disponibili beni agricoli per la ristrutturazione dell'ambiente rurale

Base giuridica:

— Säädosluonnos maanviljelijöiden varhaiseläkkeitä koskevan säädöksen muuttamisesta

— Luonnos sääntömuutokseksi maanviljelijöiden varhaiseläkkeitä koskevien sääntöjen muuttamisesta

Bilancio:

— 1996: 9,3 Mio di FMK (1,6 Mio di ECU)

— 1997: 6,8 Mio di FMK (1,2 Mio di ECU)

— 1998: 6,5 Mio di FMK (1,1 Mio di ECU)

— 1999: 6,1 Mio di FMK (1,0 Mio di ECU)

— 2000: 27,4 Mio di FMK (4,7 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Fino a 4 845 FMK (\pm 840 ECU) al mese per azienda

Durata: Dal 1996 al 2012 circa

Data di approvazione: 19. 3. 1996

Stato membro: Germania (Mecklenburg-Vorpommern)

Aiuto n.: N 875/95

Titolo: Aiuti a favore dell'utilizzazione ecologica dei prati nel rispetto delle condizioni locali

Obiettivo: Favorire l'utilizzazione ecologica dei prati nel rispetto delle condizioni locali

Base giuridica: Richtlinie zur Sicherung eines für eine umweltgerechte, standortangepasste Grünlandnutzung von Dauergrünlandflächen in Mecklenburg-Vorpommern notwendigen Viehbestandes

Bilancio:

— 1996: 5 Mio di DM (\pm 2,65 Mio di ECU)

— 1997: 5 Mio di DM (\pm 2,65 Mio di ECU)

— 1998: 5 Mio di DM (\pm 2,65 Mio di ECU)

— 1999: 1,185 Mio di DM (\pm 0,65 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Aiuti di 400 DM (\pm 210 ECU) per ettaro all'anno

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 19. 3. 1996

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 7/96

Titolo: Aiuti per l'estensivazione della produzione di carne bovina

Obiettivo: Promuovere un allevamento estensivo dei bovini favorevole all'ambiente riducendo le UBA (unità di bestiame adulto) per ettaro

Base giuridica: Bijdrageregeling extensivering vleesstrenhouderij

Bilancio: 7 Mio di HFL (\pm 3,3 Mio di ECU) per il 1996

Intensità dell'aiuto: 80 HFL (\pm 38 ECU) all'anno per UBA ridotta, per un periodo di 5 anni

Durata: Indeterminata

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.791 — British Gas Trading plc/Group 4 Utility Services Ltd)**

(96/C 268/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 settembre 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese British Gas Trading plc (Regno Unito) e Group 4 Utility Services Ltd (Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune di una società di nuova costituzione, AccuRead Ltd (Regno Unito), destinata alla fornitura di servizi di misurazione (contatori) nel Regno Unito.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— British Gas Trading plc: fornitura di gas attraverso condotti in Gran Bretagna;

— Group 4 Utility Services Ltd: filiale di Group 4 Securitas NV, un'impresa fornitrice di servizi di sicurezza.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.791 — British Gas Trading plc Group 4 Utility Services Ltd, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.782 — Swissair/Allders International)**

(96/C 268/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 17 luglio 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati CELEX, documento n. 396M0782. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel: + 352-2929 42 455, telefax: + 352-2929 42 763

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

(96/C 268/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 341 def. — 96/0185(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 ⁽²⁾, scade il 31 dicembre 1996;
considerando che le foreste svolgono un ruolo essenziale ai fini dal mantenimento degli equilibri naturali, in particolare per quanto concerne il suolo, le risorse idriche, il clima, la flora e la fauna e che gli equilibri ecologici sono a loro volta indispensabili ai fini di un'agricoltura sostenibile e della gestione delle zone rurali;
considerando che la conservazione degli ecosistemi forestali è importante dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce, in particolare, a salvaguardare la funzione sociale delle attività agricole e rurali;
considerando che l'Unione europea si è impegnata a livello internazionale (conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa — Strasburgo 1990 e Helsinki 1993) a sorvegliare permanentemente i danni accusati dalle foreste;
considerando che i risultati ottenuti grazie alla rete di osservazione sistematica rivelano una chiara tendenza alla distribuzione spazio-temporale dei danni forestali su tutto il territorio dell'Unione europea; che è quindi necessario proseguire l'azione in corso;
considerando che gli Stati membri hanno creato posti di osservazione per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali; che il proseguimento di queste attività di monitoraggio a più lungo termine è indispensabile per approfondire il rapporto di causa-effetto tra le

alterazioni degli ecosistemi forestali e i fattori che le determinano;

considerando che i danni causati alle foreste da svariati fattori, tra cui principalmente l'inquinamento atmosferico e le avversità climatiche, nuocciono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e alla gestione delle zone rurali;

considerando che la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico contribuisce quindi direttamente a realizzare gli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato;

considerando pertanto che è opportuno proseguire l'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico prorogandola di altri cinque anni, per una durata complessiva di 15 anni a partire dal 1° gennaio 1987;

considerando che per l'attuazione di questo programma poliennale è stimato necessario un importo di 40 milioni di ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come segue:

All'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 11

1. L'azione è prevista per una durata di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.
2. Il costo previsionale dell'azione a carico della Comunità per il periodo 1997-2001 ammonta a 40 milioni di ECU.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1.

**Progetto di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi**

(96/C 268/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 341 def. — 96/0186(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il primo periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio (*) termina il 31 dicembre 1996;

considerando che le foreste svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che tali equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura duratura e per la gestione dello spazio rurale;

considerando che la conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza per motivi di carattere economico, ecologico e sociale e contribuisce in particolare a salvaguardare lo statuto sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali;

considerando che l'Unione europea attribuisce un'importanza particolare alla protezione del patrimonio forestale e al riguardo ha assunto impegni a livello internazionale in materia di sviluppo duratura delle foreste e di protezione degli ecosistemi forestali, in particolare nel quadro della conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio nel 1992, nonché in occasione di due conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi rispettivamente a Strasburgo nel 1990 e a Helsinki nel 1993; che l'azione comunitaria nel campo della protezione delle foreste contro gli incendi prevista dal regolamento (CE) n. 2158/92 contribuisce a tener fede ai suddetti impegni;

considerando che, in virtù di tale regolamento, sono state classificate come zone a rischio 60 milioni di ettari di foreste, superficie che corrisponde a quasi la metà della superficie totale delle foreste europee;

considerando che gli incendi continuano a costituire un fattore di limitazione dello sviluppo duratura delle foreste nelle zone a rischio e riducono il contributo delle foreste allo sviluppo di un'agricoltura duratura e alla gestione dello spazio rurale;

considerando quindi che la protezione delle foreste contro gli incendi contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato;

considerando che il sistema comunitario di informazione sugli incendi forestali, istituito in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2158/92, ha consentito di mettere a punto una cooperazione comunitaria nel campo degli incendi forestali e che lo sviluppo di tale sistema permetterà di disporre di uno strumento efficace per una migliore valutazione delle azioni in materia di protezione delle foreste contro gli incendi e per un'analisi più approfondita delle cause degli incendi;

considerando che è quindi opportuno proseguire l'azione comunitaria nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi, definita dal regolamento (CEE) n. 2158/92, in particolare allo scopo di rafforzare la coerenza delle misure forestali finanziate nelle zone che presentano rischi di incendio, per intensificare la lotta contro le cause degli incendi e migliorare i dispositivi di prevenzione e di sorveglianza; che è quindi opportuno, nel quadro della presente modifica del regolamento (CEE) n. 2158/92, prevedere un programma per un nuovo periodo di cinque anni a partire dal 5 gennaio 1997, portando in questo modo la durata complessiva del programma a dieci anni a partire dal 1° gennaio 1992;

considerando che, per realizzare il programma per il nuovo periodo previsto, si ritiene necessaria una somma di 70 milioni di ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2158/92, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'azione è prevista per una durata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 1997.

2. La dotazione finanziaria comunitaria che si stima necessaria per la sua attuazione è di 70 milioni di ECU per il periodo 1997-2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(*) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Minibus

Bando di gara d'appalto n. BG 93080401 per la fornitura di minibus accessibili alle sedie a rotelle, indetta dalle Comunità europee e dal ministero dei Trasporti per conto del governo della Repubblica di Bulgaria, per un progetto finanziato con i fondi del programma Phare

(96/C 268/08)

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari del programma Phare. Le forniture devono essere originarie di uno di tali Stati.

2. Oggetto

Fornitura di 15 (+/- 3) furgoncini a pianale ribassato, trasformati in minibus accessibili alle sedie a rotelle, in grado di trasportare 2 sedie a rotelle e 6 passeggeri seduti, provvisti di un sistema flessibile di posti a sedere, di fissaggio dei sedili e di ritenuta delle sedie a rotelle, nonché di un elevatore per passeggeri interno, per il trasporto in Bulgaria di persone con ridotta capacità motoria.

I furgoncini devono rispettare le norme di tutte le direttive comunitarie applicabili e includere: motore diesel di cilindrata superiore ai 2 500 cm³; servosterzo; altezza interna minima di 1 850 mm, larghezza interna di almeno 1 700 mm; vano di carico di lunghezza non inferiore ai 3 200 mm; tetto alto; porte posteriori a tutte le altezze apribili su 270°; assistenza, riparazioni e manutenzione disponibili in Bulgaria; disponibilità di un contratto di manutenzione a prezzo fisso. I camioncini trasformati in minibus accessibili alle sedie a rotelle devono rispettare i regolamenti comunitari applicabili in materia di costruzione e uso. In generale devono avere: un elevatore interno per passeggeri in grado di sollevare almeno 300 kg, provvisto di pompa a mano; un adeguato sistema di fissaggio dei sedili e dispositivi di blocco delle sedie a rotelle che abbiano superato le prove d'urto.

3. Fascicolo di gara

Per informazioni si prega di contattare:

Mrs Sonia Jeleva, Transconsult Ltd., Ministry of Transport, Office 1605, 9 Levski Street, BG-1000 Sofia, tel. (359-2) 81 38 59, telefax (359-2) 87 59 70.

Il fascicolo di gara completo in inglese può essere acquistato da tutti gli offerenti che soddisfano i requisiti, su richiesta scritta all'indirizzo di cui sotto, allegando la ricevuta di un bonifico di 100 USD presso:

Bulbank, 7 St. Nedelja Square, BG-1000 Sofia,

codice swift: BFTBBGSF,

codice filiale: 62196214,

conto numero: 1100382207 (in USD),

all'ordine di: Transconsult Ltd.

Su presentazione della ricevuta rilasciata dalla banca il fascicolo sarà disponibile presso:

Mr Yordan Stoyanov, Ministry of Transport, Department of Transport Policy, Office 1205, 9 Levski Street, BG-1000 Sofia, telefax (359-2) 88 50 94/87 05 93,

oppure prontamente inviato mediante DHL o altro corriere operante in Bulgaria, secondo la richiesta dell'offerente, all'indirizzo da questi fornito. Le spese postali sono a carico dell'offerente. Saranno considerate abilitate a presentare offerte soltanto le parti che acquistano il fascicolo di gara.

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 23. 10. 1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Ministry of Transport, attn. Mr Dimitar Zoev, Head of Transport Policy Dept., Head of Phare PMU, 9 Levski Street, BG-1000 Sofia.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 24. 10. 1996 (10.00), ora locale, all'indirizzo di cui sopra.

Studio relativo alla legislazione degli Stati membri in materia di servizi di comunicazione radio e al suo impatto sulla libera circolazione di tali servizi in seno all'Unione europea

Bando di gara n. XV/96/52/E

Procedura aperta

(96/C 268/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XV, Mercato interno e servizi finanziari, unità E/5, Mezzi d'informazione, comunicazione commerciale e concorrenza sleale, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 01 10. Telefax (32-2) 295 77 12.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** Obiettivo del presente studio è quello di esaminare, alla luce dei mezzi di comunicazione e della politica di infrazione dell'unità, la diversa legislazione applicabile degli Stati membri ed il suo impatto sulla libera circolazione dei servizi di comunicazione radio in seno all'Unione europea.

Numero di riferimento CPC: 865/866a - Numero di riferimento CPA: 74.14, Direttiva 92/50/EEC.

3. **Luogo di consegna:**

(1) Mediante raccomandata al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee, DG XV - Bilancio (C 107, 6/45), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel;

(2) Mediante consegna all'indirizzo seguente (solo i giorni lavorativi fra le 10.00 e le 12.00 o fra le 14.30 e le 17.00): Commissione delle Comunità europee, DG XV - Bilancio, 107, avenue de Cortenbergh, sesto piano, ufficio n. 39, B-1040 Bruxelles.

Le offerte dovranno essere inviate in busta sigillata contenuta in una seconda busta sigillata.

Sulla busta interna, contenente la copia originale ed il prezzo dell'offerta conformemente a quanto indicato appresso, dovrà figurare, oltre al nome del servizio di cui sopra, la dicitura: «Call for tender No XV/96/52/E - Not to be opened by the Registration Department».

Le buste autoadesive, che possono essere aperte e rinchiusse senza lasciar traccia, non potranno essere utilizzate.

4. **Disposizioni che riservano la prestazione dei servizi ad una professione particolare:** Non applicabile.

5. **Divisione in lotti:** L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile.

6. **Varianti:** Non sono ammesse varianti.

7. **Termine ultimo per il completamento dei lavori:** I lavori dovranno essere completati entro 11 mesi dalla data della firma del contratto.

8. **Nome e indirizzo del servizio presso il quale può essere richiesto il capitolato d'appalto relativo allo studio:** Vedi punto 1 (le richieste per il capitolato d'appalto potranno essere inoltrate per telefax o posta).

Termine ultimo per effettuare le richieste: 14. 10. 1996.

9. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 28. 10. 1996.

Indirizzo del servizio al quale dovranno essere inviate: Vedi punto 3 (1).

Lingue nelle quali dovranno essere redatte: Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

10. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 11.00 il settimo giorno lavorativo successivo al giorno seguente il termine ultimo per la presentazione delle offerte, in Avenue de Cortenbergh 107, B-1040 Bruxelles, sala 0/52. Un rappresentante per ciascun offerente verrà ammesso ad assistere all'apertura delle offerte.

11. L'offerente dovrà fornire una garanzia di offerta conformemente alle disposizioni fissate nel capitolato d'appalto.

12. **Principali modalità di finanziamento:** I termini di pagamento sono quelli applicabili dalla Commissione ai contratti abituali.

13. **Forma giuridica nel caso di un raggruppamento di offerenti:** Le offerte potranno essere presentate individualmente o in comune. Nel caso di un'offerta presentata in comune da 2 o più candidati, uno di loro dovrà essere designato contraente principale e responsabile.

14. Criteri di selezione:

- Conoscenza attestata del funzionamento dei servizi di comunicazione radio attraverso l'Unione europea, delle questioni legate a tale settore, nonché esperienza in questo campo.
 - Capacità comprovata nella preparazione di relazioni interdisciplinari di tipo giuridico/economico/commerciale nel settore dei mezzi di comunicazione radio ed altri.
 - Resoconto dei lavori effettuati in più di uno Stato membro della Comunità.
 - Capacità dimostrata di effettuare inchieste qualitative relative alla ricerca di mercato.
- 15. Periodo durante il quale gli offerenti devono rimanere vincolati alle loro offerte:** 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- 16. Criteri di aggiudicazione:** La Commissione si riserva il diritto di aggiudicare il contratto all'offerta più vantaggiosa selezionata in base ai seguenti criteri:
- metodologia proposta, compresi i metodi di raccolta delle informazioni;
 - quota di subappalto proposta;
 - prezzo.
- La Commissione si riserva il diritto di non selezionare alcuna impresa nel caso in cui i prezzi delle offerte dovessero superare il bilancio stanziato per il progetto.
- 17.** Non applicabile.
- 18.** Non è stato pubblicato nessun avviso di preinformazione.
- 19. Data di spedizione del bando:** 5. 9. 1996.
- 20. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 5. 9. 1996.
- 21.** Il contratto rientra nell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nell'ambito dell'OMC.
-

CORTE DI GIUSTIZIA

ANNUNCIO DI CONCORSO GENERALE

(96/C 268/10)

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 268 A del 14 settembre 1996 il concorso generale seguente:

Edizione inglese:

CJ/LA/18 (giuristi linguisti di lingua inglese).

Questo numero della Gazzetta ufficiale può essere richiesto alla divisione del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 18 ottobre 1996.
